GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1889 — ROMA — MERCOLEDI 10 LUGLIO — NUM. 163

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero **6183** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E convertito in legge il Regio decreto, in data 25 dicembre 1887, N. 5162 *bis* (Serie 3ª), concernente le concessioni di ferrovie pubbliche e le sovvenzioni da accordarsi alle medesime, con la modificazione e le aggiunte seguenti:

All'art. 3 è sostituito il seguente:

« La sovvenzione sarà accordata alle ferrovie da costruirsi a sezione normale o a sezione ridotta che congiungano tra loro o alle reti principali ed ai porti del Regno; ampii e popolati territorii; centri cospicui per industria e per ricchezza di prodotti agricoli; bacini minerarii; regioni ancora prive di ferrovie; capoluoghi di circondario e di mandamento; comuni di frontiera; od allaccino altre ferrovie già esistenti; semprechè le nuove ferrovie non facciano concorrenza diretta e in notevole parte del loro percorso ad una linea delle reti principali toccando più centri importanti serviti da questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti ».

Art. 2.

I Consorzi costituiti fino a tutto il 1888 con decreti obbligatori delle Deputazioni provinciali o del Ministero a termini dell'art. 7 della legge 5 giugno 1881 e che fecero domanda per la costruzione di linee ferroviarie nella quarta categoria, possono chiedere invece il sussidio chilometrico a termini della legge 24 luglio 1887 e congiuntamente alla

concessione della costruzione e dell'esercizio, senza che con ciò la obbligatorietà del vincolo e la loro esistenza legale venga ad essere infirmata, purchè però non siano accresciuti gli oneri degli Enti consorziati.

Art. 3.

Il Governo del Re presenterà annualmente al Parlamento un elenco delle strade ferrate richieste, negate e concesse, ed una relazione circa ai motivi delle sue deliberazioni in proposito ed ai risultati ottenuti dall'applicazione della presente legge.

Art. 4.

Col decreto di concessione delle ferrovie pubbliche all'industria privata s'intende implicitamente emessa la dichiarazione che tali opere sono di pubblica utilità, di che e per gli effetti dell'art. 438 Codice civile e delle leggi 25 giugno 1865, N. 2359, 18 dicembre 1879, N. 5188, sulle espropriazioni per pubblica utilità.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.
G. FINALI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **6186** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le eccedenze d'impegni verificatesi sui due capitoli sottoindicati dello stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario 1887-88 nella somma di L. 11,895.75 cioè:

L. 5650 sulla competenza del capitolo n. 5 « Indennità di tramutamento »;

L. 6245.75 su quelle del capitolo n. 6 « Indennità di supplenza e di missione ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1889.

UMBERTO.

GIOLITTI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Relazione a S. M., ***in udienza 29 maggio 1889, sopra la fondazione di un Museo psicologico.***

La piscologia in questo ultimo quarto di secolo ha preso un nuovo indirizzo, positivo e sperimentale; e mentre prima correva dietro a vane fantasticherie metafisiche o si fondava soltanto sopra l'esame subiettivo dell'*io*, oggi ha preso il posto fra le scienze positive, che attingono le loro cognizioni dall'osservazione e dall'esperimento.

Non è a dirsi quanto vantaggio abbiano ricavato da questo indirizzo della moderna psicologia tutte le scienze che chiedono i loro lumi alla conoscenza della natura umana: e noi abbiamo veduto la sociologia, la filosofia, la pedagogia, il diritto criminale e perfino la politica attingere al nuovo fonte ispirazioni, metodo e consigli per migliorare e governare gli uomini.

Ad aiutare questi studi di psicologia positiva, ci è sembrato opportuno il fondare, quasi a guisa di esperimento, un *Museo psicologico* presso l'Istituto di studi superiori di Firenze, dove accanto ad una scuola ricca di professori e di studenti abbiamo pure il più ricco *Museo di antropologia* che abbia l'Italia e da diciotto anni una cattedra ordinaria di questa scienza

Il *Museo psicologico* dovrebbe raccogliere tutti i documenti che illustrano le passioni umane, all'infuori dell'elemento etnico.

Mentre abbiamo in un Museo di etnografia davanti ai nostri occhi le manifestazioni del pensiero, dell'arte, delle industrie di tutti i popoli della terra, noi dovremmo trovare nel nuovo Museo i documenti che illustrano le variazioni individuali dei diversi atteggiamenti psichici. Già lo disse Carlo Cattaneo, che oltre la psicologia *dell'uomo*, dobbiamo avere una *psicologia degli uomini;* ed è appunto a coadiuvare questa che vorremmo avere un *Museo psicologico*.

Questo nuovo Museo deve raccogliere nel proprio seno una infinità di oggetti che oggi sono sparsi qua e là o in collezioni pubbliche o in collezioni private, più a solletico della nostra curiosità che a studio serio e profondo dei fatti umani.

Fin d'ora si può intendere quali oggetti debbano essere raccolti nel *Museo ps cologico*, dove ogni speciale dipartimento dovrebbe illustrare un sentimento umano o un particolare atteggiamento del pensiero. Gli amuleti, i voti d'amore, gli strumenti per difendere il pudore delle donne, quelli per violare l'altrui proprietà, le insegne della vanità e tutti gli ordigni per deformare o migliorare il corpo umano; gli autografi che devono illustrare i caratteri speciali, dell'età, del sesso, del delitto, del genio; tutto ciò insomma che può illustrare i diversi gusti degli individui, i loro vizi, le loro superstizioni, i loro eroismi, deve trovare un posto nel nuovo Museo.

Il professore di antropologia dovrà, ogni anno, in un corso libero, illustrare questi oggetti, e trarne argomento per spiegare agli studenti la psicologia dell'uomo e quella degli uomini.

È con questi intendimenti che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Maestà l'unito decreto.

Il Numero **6160** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Considerando come la moderna psicologia attinga essa pure lume e cognizioni dall'osservazione e dall'esperimento;

Considerando che ad agevolare e promuovere gli studi di psicologia positiva sarebbe di grande giovamento una raccolta di oggetti ordinata in modo da servire di documento delle passioni umane e delle variazioni individuali dei diversi atteggiamenti psichici, per guisa che ogni riparto di essa illustrasse un sentimento umano, astrazione fatta dallo elemento etnico;

Veduto che nell'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze esiste un ricco Museo di an-

tropologia il quale si presta ad opportuna sede di tale collezione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato presso l'Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze un Museo psicologico.

L'anzidetto Museo formerà una nuova Sezione del Museo antropologico annesso alla Facoltà di scienze fisiche e naturali dell'Istituto stesso.

Art. 2.

La direzione e la custodia del Museo psicologico sono affidate al professore di antropologia, il quale dovrà dettare ogni anno alcune lezioni libere di psicologia sperimentale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMCCCLXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Banco di Napoli, del giorno 4 maggio 1889, con la quale si approva il regolamento per l'esercizio del Credito agrario;

Veduto l'articolo secondo del Regio decreto 22 novembre 1888, N. MMMCLIV (Serie 3ª, parte supplementare);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'esercizio del Credito agrario del Banco di Napoli, composto di ventotto articoli, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1889.

UMBERTO.

Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

BANCO DI NAPOLI

Consiglio di Amministrazione.

Deliberazione del dì 4 maggio 1889

Veduta la deliberazione del Consiglio di amministrazione centrale del Banco di Napoli del 19 ottobre 1888, approvata dal Consiglio generale nell'adunanza del 22 dello stesso mese, per assumersi dal Banco medesimo l'esercizio del Credito agrario, in conformità delle leggi e dei regolamenti in vigore sulla materia.

Veduto il Real decreto 22 novembre 1888, N. 3154, Serie 3ª, che autorizza il Banco di Napoli ad esercitare il Credito agrario.

Il Consiglio di amministrazione, intesa la proposta dell'on. direttore generale, per le facoltà attribuite dagli articoli 17 e 18 della surriferita precedente sua deliberazione approva il seguente regolamento.

Regolamento *per l'ordinamento ed esercizio del Credito agrario.*

TITOLO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Il Banco di Napoli intraprende l'esercizio del Credito agrario, in conformità della legge 23 gennaio 1887, modificata dall'altra 26 luglio 1888, e de' regolamenti approvati co' RR. decreti 8 gennaio e 27 maggio 1888, nonchè sotto l'osservanza delle discipline determinate con la deliberazione del 19 ottobre 1888 del Consiglio di amministrazione approvata con quella 22 stesso mese del Consiglio generale.

Art. 2.

Il capitale di fondazione rimane assegnato in lire otto milioni. Potrà per deliberazione del Consiglio generale successivamente essere aumentato, nelle proporzioni, tempi, e modi, che il medesimo reputerà più conveniente.

Art. 3.

La metà del suddetto capitale è investito in crediti garantiti da prima ipoteca, giusta l'analogo elenco determinato dal Consiglio di amministrazione; a questo apparterrà deliberare intorno ad ogni successiva radiazione nel caso di riscossione de' cennati crediti e della conseguente necessità di sostituirne altri, ordinandone la corrispondente annotazione nel suddetto elenco.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione determinerà, in rispondenza dei bisogni, quanta parte del capitale di fondazione debba applicarsi rispettivamente alle operazioni contemplate nel titolo 1° o nel titolo 2° della legge.

Art. 5.

L'esercizio delle suddette operazioni incomincierà e sarà proseguito, a misura che il Consiglio di amministrazione sia per riconoscerne la possibilità e la convenienza, nei luoghi in cui stimerà doversi progressivamente condurre.

Art. 6.

Sino a quando non risulti l'opportunità della istituzione di Agenzie speciali, la rappresentanza dell'Istituto potrà essere affidata dal Consiglio di amministrazione alle Casse di risparmio locali, ad altri Istituti di credito ordinario o cooperativo, od anche a quelle associazioni libere di proprietari e di conduttori di fondi rustici, le quali dal suddetto Consiglio fossero riconosciute essersi all'uopo idoneamente costituite. Di cosiffatte associazioni il Consiglio stesso potrà pure al bisogno promuovere l'apposita formazione, concedendo quelle facilitazioni che reputerà più conducenti.

Art. 7.

Salvo ogni diversa speciale determinazione del Consiglio di amministrazione, l'esercizio delle operazioni contemplate nel titolo 1° della legge sarà assunto direttamente dall'Amministrazione dell'Istituto, o anche indirettamente, vale a dire in linea di risconto, mediante le cessioni dei mutui agrari contratti dalle speciali rappresentanze di cui è parola nel precedente art. 6, e sotto la loro responsabilità solidale.

Art. 8.

L'esercizio delle operazioni contemplate nel titolo 2° della legge sarà normalmente condotto dall'Amministrazione dell'Istituto. Non pertanto il Consiglio di amministrazione potrà affidarlo alle suddette rappresentanze speciali, in quei limiti che stimerà opportuni. Lo stesso Consiglio potrà pure ammettere gli enti che assumono tali rappresentanze a compartecipare ne' risultamenti delle operazioni loro affidate, addossandone in tal caso la responsabilità solidale ai suddetti partecipanti, nella misura da convenirsi coi medesimi.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione determinerà l'ammontare delle cauzioni da prestarsi per l'esercizio delle rappresentanze speciali. Le suddette cauzioni saranno fornite in cartelle agrarie emesse dall'Istituto, da depositarsi presso l'Amministrazione centrale, dovendo rimanere vincolate a speciale garentia della gestione per cui saranno prestate, nonchè per gli effetti della solidarietà che si trovi come sopra addossata agli assuntori della rappresentanza, senza pregiudizio di ogni maggiore rimborso eventualmente dai medesimi dovuto.

Art. 10.

Appartiene anche al Consiglio di amministrazione la facoltà di determinare le provvigioni, o qualunque altro corrispettivo, in retribuzione del servizio e delle responsabilità addossate agli enti, che assumono ed esercitano le suddette rappresentanze.

Art. 11.

Entro il limite fissato dal Governo in conformità della legge, il Consiglio di amministrazione determinerà il saggio degli interessi da corrispondersi dai mutuatari, nonchè ogni eventuale successiva variazione. Per le operazioni contemplate nel titolo 2° della legge, il Consiglio medesimo determinerà pure le relative quote di ammortamento, ed ogni altro contributo a carico dei mutuatari, a somiglianza di quanto si pratica pei mutui che si contraggono presso il Credito fondiario.

Art. 12.

L'emissione delle cartelle agrarie, nella misura e nei modi in cui è autorizzata dalla legge e dai regolamenti correlativi, sarà eseguita esclusivamente dall'Amministrazione centrale dell'Istituto, secondo le norme, cautele, e modalità da prescriversi dal Consiglio di amministrazione, il quale non potrà delegare ad altri, ancorchè rivestiti della rappresentanza dell'Istituto, nè in tutto, nè in parte l'emissione delle suddette cartelle. Potrà nondimeno il Consiglio di amministrazione assegnare a qualunque dei suddetti enti quella quota di cartelle agrarie emesse come sopra, che stimerà conveniente, perchè ne procurino il collocamento, e specialmente affinchè abbiano ad applicarne il prodotto come scorta fornita ai medesimi per impiegarsi nella conchiusione dei mutui agrari, che dovranno successivamente riscontrare presso l'Istituto.

Art. 13.

Le cartelle da emettersi per le operazioni contemplate nel titolo 1° della legge saranno ciascuna del valore nominale di lire 100, o di lire 500, o di lire 1000, nelle proporzioni da determinarsi dal Consiglio di amministrazione per ogni emissione.

Esse saranno fruttifere dell'annuo interesse in ragione del 3,65 per cento, netto d'imposta, con decorrenza dalla data dell'emissione fino alle rispettive scadenze, da determinarsi dal Consiglio di amministrazione entro il limite di anni tre dalla suddetta data.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a curare il collocamento delle cartelle agrarie anzidette in qualunque altra maniera che dal medesimo possa essere riconosciuta opportuna, oltre a quella accennata nell'altro precedente art. 12. Esso provvederà pure al rimborso delle suddette cartelle, anche al bisogno in linea di ricompra, a norma di quanto è prescritto dalla legge e dai regolamenti.

Art. 15.

Per le operazioni di cui al titolo 2° della legge saranno emesse cartelle speciali, ciascuna del valore nominale di lire 200, fruttifere nell'annuo interesse in ragione del 5 per cento, lordo dell'imposta di ricchezza mobile, sino a che dal Consiglio generale non sarà adottata altra diversa determinazione, al seguito di speciale proposta del Consiglio di amministrazione. Le suddette cartelle saranno progressivamente ammortizzabili entro il periodo della rispettiva durata delle operazioni per cui si trovino emesse, e saranno somministrate ai mutuatarii al loro valore nominale, in rappresentanza dell'ammontare delle relative operazioni.

Art. 16.

A mutui agrarii contemplati nel titolo 2° della legge sono applicabili le facilitazioni che si concedono dall'Istituto del Credito fondiario del Banco di Napoli pe' mutui riguardanti il miglioramento o la trasformazione delle culture, giusta il regolamento approvato dal Consiglio generale con deliberazione del 23 novembre 1885.

TITOLO II.

Ordinamento ed esercizio.

Art. 17.

L'esercizio del Credito agrario sarà tenuto separato e distinto da quello degli altri rami di servizio del Banco di Napoli, e formerà oggetto di gestione e contabilità speciale, in conformità dell'ordinamento cui provvedono le seguenti disposizioni.

Art. 18.

Il Consiglio generale, oltre alle speciali sue attribuzioni, già contemplate nel presente regolamento, determinerà la pianta organica del personale occorrente pel servizio, sulla proposta che gli sarà presentata dal Consiglio di amministrazione, quando avrà potuto prepararla in armonia delle esigenze risultanti dal pratico andamento degli affari.

Art. 19.

In ogni annua sessione ordinaria del Consiglio generale sarà sottoposto all'approvazione del medesimo il conto annuale dell'esercizio precedente, corredato da un'apposita relazione in ordine a' risultamenti delle operazioni del Credito agrario.

Art. 20.

Il Consiglio di amministrazione esercita tutte le attribuzioni affidategli dal presente regolamento, e qualunque altra non riservata espressamente al Consiglio generale, o che non si trovi delegata al direttore generale, ovvero alla Direzione speciale.

Art. 21.

Senza per nulla derogare alla generalità dei poteri conferiti giusta il precedente art. 20, al Consiglio di amministrazione, tra le altre attribuzioni del medesimo, si enumerano i seguenti:

a) Delibera intorno alla istituzione di agenzie, e ad ogni altra rappresentanza dell'Istituto in ordine all'esercizio del Credito agrario, determinandone le condizioni ed ogni altra modalità di esercizio;

b) Determina i limiti entro cui i prestiti agrari potranno essere consentiti dal direttore generale, o anche dalla Direzione speciale, sotto l'osservanza delle analoghe discipline ed istruzioni, da stabilirsi dal Consiglio stesso;

c) Delibera in ordine all'approvazione dei prestiti eccedenti i suddetti limiti, sulla proposta del direttore generale;

d) Determina le discipline ed altre istruzioni di servizio da osservarsi nella conchiusione dei prestiti agrari, o dei risconti, stabilendo i limiti entro cui potranno essere consentiti dalla Direzione generale o dalla Direzione speciale, ed in quali casi debbano essere autorizzati dal Consiglio;

e) Prescegliе i tipi delle cartelle agrarie da emettersi;

f) Fissa i modi e tempi del rimborso delle suddette cartelle, ed in ogni caso che ne deliberi la ricompra, determina da chi, come, e quando debba eseguirsi;

g) Emette i provvedimenti per l'annullamento delle cartelle agrarie, quando ne sia il caso, per effetto del loro rimborso, e ritiro dalla circolazione;

h) Determina ogni altra maniera d'impiego dei fondi disponibili, anche in linea di anticipazioni sulle cartelle, fissando il corrispondente saggio degl'interessi, nonchè le altre cautele opportune;

i) Approva le situazioni periodiche dello esercizio del Credito agrario;

k) Adotta qualunque ulteriore modificazione che possa essere riconosciuta necessaria d'introdurre nel presente regolamento;

l) Determina inoltre ogni altra istruzione di servizio, sia per disciplinare la gestione e la contabilità, sia per mantenere la integrità delle cautele, sia infine per le norme da seguirsi nello esperimento dei diritti e delle azioni giudiziarie.

Art. 22.

Il direttore generale esercita tutte le attribuzioni contemplate nel presente regolamento, o dalle istruzioni che si trovino determinate

dal Consiglio di amministrazione: provvede per l'osservanza così dell'uno come delle altre: cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè soprintende all'esatto andamento della direzione speciale.

Sottoscrive le cartelle fondiarie da emettersi, o ne delega ad altri la sottoscrizione: e dà quei provvedimendi che occorreranno per la emissione delle cartelle, e per la loro conservazione.

Prepara e presenta al Consiglio di amministrazione le proposte sulle quali occorre la deliberazione del medesimo: ed esercita infine ogni altra attribuzione che non si trovi espressamente riservata al Consiglio stesso, provvedendo al bisogno anche di urgenza, salvo a riferirne al suddetto Consiglio nell'immediata successiva sua tornata.

Art. 23.

La Direzione speciale provvede a tutto l'andamento del servizio del Credito agrario.

Art. 24.

Nei contratti, nell'esercizio di azioni giudiziarie, ed in ogni altra funzione legale od amministrativa la rappresentanza dell'Istituto verso i terzi rimane attribuita al preposto alla direzione speciale, salvo i casi in cui non si trovi espressamente delegata ad altri per determinati affari, in conformità del presente regolamento, o per qualunque altra determinazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 25.

Sotto l'osservanza delle discipline, cautele, ed altre modalità determinate dal presente regolamento o da ogni altra successiva istruzione di servizio, la direzione speciale:

a) Invigila all'esatto ordinamento e sorveglianza delle Agenzie ed altre rappresentanze.

b) Cura la stipulazione dei contratti, la loro esecuzione, nonchè l'osservanza ed integrità delle analoghe cautele: e presta il consenso per cancellazioni o restrizioni di privilegi od ipoteche.

c) Emette tutti i provvedimenti pel funzionamento normale de' servizi di segreteria, di ragioneria o di cassa, nonchè di quelli riguardanti il ramo tecnico ed il ramo legale.

TITOLO III.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 26.

In quanto non si trovi espressamente provveduto per via del presente regolamento, o di altre speciali istruzioni, o deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, saranno osservati i regolamenti e le istruzioni in vigore pe' servizii del Banco di Napoli.

Art. 27.

Sino a quando non sarà determinata ed applicata la pianta organica di cui è parola nel precedente art. 18, l'esercizio delle attribuzioni della direzione speciale rimarrà provvisoriamente affidato a quelli fra gl'impiegati del Banco di Napoli che sulla proposta del direttore generale saranno all'uopo rispettivamente prescelti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 28.

Il presente regolamento sarà presentato alla approvazione governativa a norma di legge, ed entrerà in vigore al seguito della medesima.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
MICELI.

Il Numero **MMMCCCXCII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il testamento 31 dicembre 1863, con cui Don Galeazzo Canzi nominava erede delle proprie sostanze l'Ospedale Maggiore di Cremona con l'espresso incarico di erogarne le rendite nella cura di ragazzi scrofolosi poveri inviandoli ai bagni di mare;

Visto l'altro testamento 15 maggio 1871 e successiva aggiunta 28 luglio stesso anno con cui Giovanni Lanza lasciava alla Pia istituzione lire 50 di rendita; l'atto 7 dicembre 1870 con cui Don Giulio Zaccaria le donava la rendita di lire 400 in cartelle del Debito pubblico;

Vista la domanda del Consiglio amministrativo degli istituti spedalieri di Cremona per ottenere l'erezione in corpo morale dell'Istituto per gli scrofolosi, e l'approvazione del suo statuto organico;

Visto detto statuto organico;

Vista la deliberazione 24 aprile 1889 della Deputazione provinciale e ritenuto che il Pio istituto possiede un patrimonio di 114,000 lire;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 novembre stesso anno;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto per gli scrofolosi in Cremona è eretto in Corpo morale.

Art. 2.

È approvato il suo statuto organico composto di undici articoli, visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Numero **MMMCCCXCIII** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda 1° dicembre 1888 della Congregazione di Carità di Brescia perchè venga riconosciuto e costituito in Ente morale l'Istituto pei rachitici di Brescia ed approvato il relativo statuto organico;

Vista la deliberazione di detta Congregazione di Carità in data 16 settembre 1888 quale amministratrice di esso istituto;

Ritenuto che per le oblazioni e contributi di Enti morali e per lasciti di benemeriti cittadini, fra cui specialmente il Pio lascito di circa L. 19000 del fu cav. Carlo Sorelli, l'Istituto dei rachitici di Brescia possiede a tutt'oggi

un patrimonio in L. 213,792 sufficiente per vivere e compiere il benefico fine che si propone, di provvedere cioè alla cura ed istruzione dei bambini poveri d'ambo i sessi del comune di Brescia, colpiti da rachitide;

Visto lo schema di statuto organico compilato;

Visto il voto della Deputazione provinciale di Brescia in seduta 18 dicembre 1888;

Vista la legge 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento;

Sentito l'avviso favorevole del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È costituito in Ente morale l'Istituto dei rachitici di Brescia amministrato da quella Congregazione di Carità.

È approvato il relativo statuto organico composto di numero 5 articoli, portante la data 16 settembre 1888.

Il detto statuto sarà visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data dell'8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti d'esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative all'esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche approvato con Regio decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª), sono estese al comune di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria.

Il prefetto della provincia di Reggio Calabria è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale,* nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 luglio 1889.

Il Ministro: L. MICELI.

IL MINISTRO
di Agricoltura, Industria e Commercio

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi intese ad impedire la diffusione della fillossera, approvato con R. decreto del 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª);

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1888, col quale sono regolati i divieti di esportazione dei vegetali dai comuni infetti o sospetti di infezione fillosserica;

Ritenuto che nel comune di Ozieri, in provincia di Sassari, è stata constatata la presenza della fillossera;

Dispone:

Articolo unico. — Le norme contenute nel decreto ministeriale 8 marzo 1888, relative alla esportazione di talune materie appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a, b, c,* del testo unico delle leggi antifillosseriche, approvato con Regio decreto 4 marzo 1888, N. 5252 (Serie 3ª) sono estese al comune di Ozieri, in provincia di Sassari.

Il prefetto della provincia di Sassari è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale,* nel Bollettino degli atti ufficiali della prefettura e comunicato ai delegati per la ricerca della fillossera nella provincia, perchè cooperino alla sua osservanza.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1889.

Il Ministro: L. MICELI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Pisano Antonio, sottotenente in aspettativa per motivi di famiglia a Calascio (Aquila), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Pisano Antonio, sottotenente in aspettativa per riduzione di corpo a Calascio (Aquila), richiamato in servizio nell'arma stessa.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Ridi cav. Antonio, colonnello comandante il 94 fanteria, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Capurro cav. Gio. Battista, tenente colonnello 62 fanteria, nominato comandante del 54 regg. fanteria, cogli assegni di colonnello dell'arma cui appartiene.

Curcio cav. Achille, id. 77 id., id. id. del 94 id., id. id.

Recchia Francesco, capitano 2 id., collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Rizzotti cav. Giovanni, id. distretto Varese, id. id.

Del Giudice Filippo, id. in aspettativa per riduzione di corpo a Capua (Caserta), id. id.

Biondi Lorenzo, id. distretto di Catania, collocato in aspettativa per infermità temporarie non provenienti dal servizio.

Ferrari Giuseppe, id. 26 fanteria, id. per sospensione dall'impiego.

Tizioni Alberto, tenente in aspettativa a Roma, richiamato in servizio al 3 fanteria.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Artom cav. Leone, tenente colonnello 5 fanteria, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Oppizzi cav. Francesco, id 70 id., collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Monticone Filiberto, capitano aiutante maggiore in 1º 87 id., id. id.

Podetti Savino, sottotenente in aspettativa, collocato in riforma dal 16 luglio 1889.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 30 giugno 1889:

Della Rovere dei marchesi Di Montiglio nob. Ettore, colonnello comandante il regg. Milano, collocato in disponibilità.

Colomberi cav. Luigi, tenente colonnello regg. Piemonte Reale, incaricato del comando del regg. cavalleria Milano.

Asquer Vincenzo, sottotenente regg. Guide, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Con R. decreto del 4 luglio 1889:

Cavalca cav. Cesare, colonnello in disponibilità a Torino, collocato in posizione ausiliaria, per sua domanda, dal 16 luglio 1889.

Bottacco Giuseppe, tenente regg. Caserta, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Cavalli Antonio, id. id. Firenze, id. id.

Gandi Luigi, id. id. Caserta, id. id. per infermità non provenienti dal servizio.

Tognolli Rodolfo, id. in aspettativa per motivi di famiglia a Milano, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

BOLLETTINO N. 25

SULLO STATO SANITARIO DEL BESTIAME NEL REGNO D'ITALIA
dal dì 17 al 23 giugno 1889

Regione I. — Piemonte.

Cuneo — Carbonchio: 4 bovini, morti, a Cuneo, Moretta e Peveragno.
Zoppina degli ovini: 18, ad Argentara.
Forme tifose dei bovini: 1, letale, a Revello.
Torino — Carbonchio essenziale: 4 bovini, morti, a Settimo.
Novara — Carbonchio sintomatico: 1 bovino, morto, a Castelbeltrame

Regione II. — Lombardia.

Sondrio — Scabbie: oltre i residui di questa malattia a Tariano, Talamona e Civo, pochi casi anche a S. Giacomo Telippo.
Brescia — Carbonchio: 1 bovino, morto, a Bavegno.
Febbre aftosa: alcuni casi sospetti a Saviore.
Cremona — Affezione morvofarcinosa: 2, a Scandolara.

Regione III. — Veneto.

Padova — Affezione morvofarcinosa: 1, a S. Martino di Lupari.

Regione V. — Emilia.

Parma — Affezione morvofarcinosa: 2, letali, a Parma.
Tifo petecchiale dei suini: 2, a Cortile S. Martino.
Modena — Id: 2, letali, a Maravello e Modena.
Carbonchio: 2 bovini, morti, a Modena e Concordia.
Ferrara — Carbonchio essenziale: 1 bovino, morto, a Copparo.
Tifo petecchiale dei suini: 1, letale, a Comacchio.
Bologna — Id.: 1, letale, a S. Agata.
Affezione morvofarcinosa: 1, letale, a Bologna.
Ravenna — Tifo petecchiale dei suini: 3, a Casola Valsenio.
Forlì — Carbonchio essenziale: 1, letale, a Rimini.
Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Arcangelo.

Regione VI. — Marche ed Umbria.

Ancona — Tifo petecchiale dei suini: epizoozia a Sassoferrato, con 12 morti.
Macerata — Id.: parecchi casi a Tolentino.
Perugia — Id.: alcuni casi a Massa Martana.
Carbonchio: 1, letale, a Collevecchio.
Scabbie degli ovini: 88, a Rocca Sinibalda.
Agalassia contagiosa delle pecore: 43, a Roccantica.

Regione VII. — Toscana.

Lucca — Carbonchio: 1, letale, a Lucca.
Firenze — Affezione morvofarcinosa: 1, a Montespertoli (abbattuto).
Siena — Tifo petecchiale dei suini: 3, a Sinalunga.

Regione IX. — Meridionale Adriatica.

Aquila — Seguita la scabbie degli ovini nei 10 comuni già denunziati.
Teramo — Seguitano ancora alcuni casi di carbonchio nei suini a Penna S. Andrea.
Lecce — Carbonchio: 6, con 1 morto, ad Acquarica.

Regione X. — Meridionale Mediterranea.

Caserta — Carbonchio: 1 bovino, morto, a S. Gregorio.
Agalassia contagiosa degli ovini: 4, a Picinisco.
Epizoozia dei polli a Pastena.
Avellino — Seguita la scabbie degli ovini a Calitri.
Salerno — Febbre aftosa: alcuni casi sospetti nei bovini a Castelnuovo Cilento.
Carbonchio essenziale: epizoozia nei suini, con molti morti, a Cicereale, e qualche caso nei bovini.
Potenza — Tifo petecchiale dei suini: 20, con 6 morti, ad Armento; 4, con 1 morto, a Missanello.
Scabbie degli ovini: 80, a Grassano.
Agalassia contagiosa degli ovini: 150, a Montemurro.
Reggio — Angina difterica dei suini: 7, letali, a Ciminà.

Regione XI. — Sicilia.

Palermo — Affezione morvofarcinosa: 1, a Castelbuono.
Caltanissetta — Id.: 1 a Valguarnera (abbattuto).
Girgenti — Carbonchio: 1 suino, morto, a Raffadali.

Roma, addì 5 luglio 1889.
Dal Ministero dell'Interno,

Il Direttore della Sanità Pubblica
L. Pagliani.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

A termini dell'art. 7 dello statuto della R. Accademia di S. Cecilia in Roma, sono stati nominati soci distinti:

Per violino:
Marcucci Ulderico.

Per pianoforte:
Lelmi Giuseppina;
Sbisà Emma;
Dardanelli Isabella;
Canale Giovanna;
Maceroni Oreste.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(Servizio dei telegrafi)

Avviso.

Il 7 corrente in Triora, provincia di Porto Maurizio, ed in Alma, provincia di Cuneo, è stato aperto un Ufficio telegrafico governativo al servizio pubblico, con orario limitato di giorno.

Roma, 8 luglio 1889.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal Regio decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore ordinario alla cattedra di patologia speciale dimostrativa e propedeutica clinica medica nella R. università di Napoli.

Le domande, su carta bollata da lire 1, 20, ed i titoli, indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 4 novembre 1889.

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 1° luglio 1889.

Il direttore capo della divisione per l'istruzione superiore
2 G. Ferrando.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di concorso.

Colle norme prescritte dal R. decreto 26 gennaio 1882, N. 629, modificato coi RR. decreti 11 agosto 1884, N. 2621, 8 maggio 1887, N. 4487, e 20 maggio 1888, N. 5427, è aperto il concorso per la nomina di professore straordinario alla cattedra di statistica nella R. università di Messina.

Le domande su carta bollata da lire 1,20, ed i titoli indicati in apposito elenco, dovranno essere presentati al Ministero della pubblica istruzione non più tardi del 4 novembre 1889

Ogni domanda inviata dopo quel giorno sarà considerata come non avvenuta.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate in cinque esemplari per poterne fare la distribuzione contemporanea ai componenti la Commissione esaminatrice.

Roma, 1° luglio 1889.

Il direttore capo della divisione per l'istruzione superiore
2 G. Ferrando.

Il R. provveditore degli studi per la provincia di Cagliari.

Visto il regolamento 11 novembre 1888 per i convitti nazionali;

Viste le istruzioni sul regolamento medesimo, del 23 del successivo dicembre;

NOTIFICA:

E' aperto il concorso a due posti semigratuiti nel Convitto nazionale di Cagliari, di fondazione del Re Vittorio Amedeo III e del fu Don Francesco Scano, da conferirsi a giovani di scarsa fortuna, che godano i diritti di cittadinanza, abbian compiuti gli studi elementari e a tutto il venturo settembre non abbiano oltrepassata l'età di anni dodici.

Al requisito dell'età è fatta eccezione per gli alunni del convitto stesso o d'altro convitto pubblico.

Ad ambo i posti è assegnato il beneficio annuo di lire 432, e le famiglie dei giovani che li avranno conseguiti dovranno corrispondere all'Amministrazione dell'istituto l'annua somma di L. 236,52 per supplemento al costo della pensione e rimborso di tassa di ricchezza mobile.

Chi vuol essere ammesso al concorso presenterà al rettore del Convitto, entro il 15 luglio: *a)* un'istanza in carta bollata da centesimi 60, scritta di propria mano e contenente l'indicazione della scuola e della classe in cui sta facendo od ha fatto gli studi; *b)* la fede di nascita legalizzata; *c)* l'attestato di frequenza alla scuola e d'esito felice degli esami, rilasciato dal direttore; *d)* l'attestato di moralità, rilasciato dalla Giunta municipale; *e)* una dichiarazione della medesima Giunta sulla professione del padre, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sull'ammontare delle contribuzioni da essa pagate (per attestazione dell'agente delle tasse) e sul patrimonio dei genitori e dello stesso aspirante.

Scorso il 15 luglio, non potrà esser più accolta nessuna istanza. — Ogni frode nei documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso, o con la perdita del posto se fosse stato già conferito.

Chi proviene da pubblica scuola sarà ammesso al concorso se avrà superato alla prima sessione l'esame finale della classe a cui apparteneva durante l'anno, e dovrà sostenere l'esperimento ad essa corrispondente.

Le prove dell'esame cominceranno il 1° d'agosto alle 8 ant. presso il Regio liceo Dettori.

Cagliari, 7 giugno 1889.

Il R. provveditore: Plinio Pratesi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano
il 9 luglio 1889.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49, 6.

Barometro a mezzodì	=	763, 6
Umidità relativa a mezzodì	=	48
Vento a mezzodì		WSW.
Cielo a mezzodì		1|2 coperto.
Termometro centigrado massimo	=	30°, 0,
Termometro centigrado minimo	=	16°, 9,
Pioggia in 24 ore:		goccie.

9 luglio 1889.

Europa pressione alquanto bassa latitudini settentrionali; massima 764 Italia. Arcangelo 754.

Italia nelle 24 ore: barometro alquanto salito; pioggie e temporali Italia inferiore; venti deboli o calma, temperatura qua là aumentata. Stamane cielo sereno; venti deboli o calma. Barometro livellatissimo a 764 mill. Mare calmo.

Probabilità: venti deboli variabili; cielo generalmente sereno; temperatura in aumento.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì 9 Luglio 1889.

Presidenza del presidente Farini.

La seduta è aperta alle ore 2,30 pom.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, legge il verbale della seduta precedente, che è approvato.

Accordasi un congedo di 15 giorni per motivi di salute al senatore Rossi A.

Il senatore Finocchietti in causa di grave malattia scusa la sua assenza dal Senato.

Discussione del progetto di legge: « Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88 » (N. 67)

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SARACCO domanda per pochi minuti la benevola attenzione del Senato trattandosi per lui, in seguito ad un ordine del giorno approvato dalla Camera, quasi di un fatto personale.

Sotto la sua amministrazione fu presentato un quadro dimostrativo degli aumenti patrimoniali delle casse ferroviarie, e ciò per regolare la questione dei noli.

In seguito la Commissione della Camera elettiva, consenziente il ministro dei lavori pubblici, ritenne che i noli fossero tutti e sempre a carico delle Società.

Il ministro era in diritto di sconfessare l'opera del suo predecessore, ma all'oratore compete anche il diritto di affermare di avere sempre difeso lo Stato dalle esigenze delle Società

L'on. Finali è caduto in errore quando ha affermato che la questione delle casse per gli aumenti patrimoniali non era mai stata trattata.

A prova che la questione fu trattata, e largamente, dà lettura di un allegato al bilancio 1887-88 del Ministero dei lavori pubblici, in cui si fa una dettagliata esposizione della materia riguardante le casse per gli aumenti patrimoniali delle Società ferroviarie.

Non ha alcun dubbio che la spesa per il rinnovo del materiale mobile debba essere posta a carico delle Società.

Con pienezza di coscienza afferma che questa spesa dovrebbe essere pareggiata alle obbligazioni ferroviarie che si emettono per l'acquisto del materiale.

Non ha speranza che il ministro arrivi a persuadere le Società di spendere i 4 o 5 milioni di cui si tratta.

Sarà lieto se la soluzione di questo problema tornerà a beneficio dello Stato.

Respinge l'accusa di aver manomesso l'interesse dello Stato a beneficio delle Società.

FINALI, ministro dei lavori pubblici. Dispiacegli che in una questione gravissima il senatore Saracco abbia trovato ragione di scorgere un accusatore nel ministro dei lavori pubblici. Non ha mai pronunziato parola la quale potesse voler dire che l'on. Saracco non abbia sempre nel miglior modo cercato di tutelare l'interesse dello Stato.

Sempre in ogni circostanza ha difeso la regolarità della precedente amministrazione.

Chiede permesso di non entrare nel merito. Ne verrebbe una discussione non vantaggiosa alla cosa pubblica.

Non ha l'animo disposto a presumere errori nell'azienda dei predecessori. Quindi non si era occupato della questione dei noli. Essa fu sollevata in occasione dell'esame dello stato di previsione della spesa del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1889-90.

Riferisce il brano della relazione preposta dalla Commissione generale del bilancio intorno a questo argomento.

Vari deputati sollevarono la questione ed ai medesimi il ministro rispose insistendo sulla gran difficoltà e complessità della questione che richiedeva moltissime indagini per poter essere risoluta.

L'ordine del giorno della Commissione generale del bilancio fu dall'oratore accettato perchè credeva che esso non pregiudicasse in alcuna guisa la questione della misura dei noli.

Come questioni sostanziali che si coordinano a quella di cui qui si parla accenna alle due seguenti:

Se gl'interessi dei fondi richiesti per la provvisione del materiale necessario per l'aumento del traffico debbano andare a carico delle casse patrimoniali ferroviarie, o a carico delle Società; e in che veramente consista l'aumento del traffico.

Accenna le questioni, ma ripete di non credere in alcun modo possibile di trattarne ora il merito, senza pur considerare come ciò non potrebbe in alcun modo convenire al pubblico interesse.

SARACCO è d'avviso anche egli che nel Parlamento non si debbano in questo caso portare questioni di merito, e non avrebbe parlato se non fosse stato personalmente interessato, e se non vedesse nella fattispecie un'accusa verso di sè.

FINALI, ministro dei lavori pubblici, dichiara che non si è mai fatto accusatore del senatore Saracco.

SARACCO. Egli si è limitato a citare fatti e non altro.

PRESIDENTE dichiara esaurito l'incidente, e dà poi lettura del seguente ordine del giorno, proposto dalla Commissione permanente di finanza:

« Il Senato

« Persuaso che sia necessario ed urgente mettere in armonia le « leggi in vigore con quella sulla amministrazione e contabilità dello « Stato per ottenere che la Corte dei conti eserciti intero il suo ri« scontro su tutte le materie che formano il conto patrimoniale dello « Stato, raccomanda all'onorevole ministro lo studio di questo argo« mento; confida che esso vorrà presentare in proposito dentro un « termine il più possibile breve un progetto di legge, e passa all'or« dine del giorno ».

CAMBRAY-DIGNY, relatore, in seguito alla discussione avvenuta ieri, rinunzia a parlare sull'ordine del giorno, sperando che sarà accettato dal ministro del Tesoro.

GIOLITTI, ministro del Tesoro, dichiara di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE pone ai voti l'ordine del giorno del quale ha dato lettura, che viene approvato.

Dichiara chiusa la discussione generale.

Senza ulteriori osservazioni sono approvati i 16 articoli dei quali si compone il progetto di legge.

Discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifilosserica di Berna » (N. *84*).

CELESIA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio, ringrazia l'Ufficio centrale di avere, ad onta di qualche osservazione in contrario, raccomandata la approvazione del progetto.

Assicura che la convenzione antifillosserica di Berna ha dato buonissimi effetti e che il Governo italiano terrà sempre gli occhi aperti sopra quanto interessa l'agricoltura nazionale.

CAMBRAY-DIGNY, relatore, spiega le ragioni delle raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale in ispecie per quello che riguarda le maggiori cautele possibili per evitare danni all'agricoltura.

Rinnova al Senato la proposta di approvare il progetto.

PRESIDENTE chiude la discussione generale, e nessun altro domandando di parlare, il progetto di legge, constando di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura, industria e commercio » N. (85).

CELESIA, segretario, dà lettura del progetto di legge.

PRESIDENTE apre la discussione generale.

CAVALLINI prega il ministro di sapergli dire qual'è l'ufficio che s'intenderebbe collocare nel nuovo fabbricato e che oggi costa 58,000 lire per pigione. Teme che dopo fabbricata la nuova ala del palazzo del Ministero, si spenderanno egualmente le 58,000 lire.

MICELI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Un residuo del palazzo D'Antoni appartiene ora al municipio di Roma. Se un privato fabbricasse su quell'area, il valore del palazzo detto della Stamperia sarebbe di molto diminuito. Ecco spiegata la necessità dell'acquisto, e del resto per persuadersene basta recarsi sopra luogo.

Non è deciso che su quell'area noi dobbiamo fabbricarvi; nel caso lo dovessimo, occorrerebbero lire 230 mila per costruirvi. Dato il caso che la fabbrica venisse eseguita, vi si trasferirebbero uno o due uffici, quello della statistica ed un altro di quelli più piccoli per i quali ora si paga il fitto.

Il Governo ha ricevuto delle proposte anche per la costruzione di un nuovo palazzo in via Santa Susanna, il quale non importerebbe alcuna spesa potendosi fare mediante cessioni di aree e di stabili.

CAVALLINI è lieto che il ministro abbia dichiarato che ove si eseguisca la nuova ala del palazzo della Stamperia, che costerà poco più di 250 mila lire, se ne risparmieranno 19 mila per fitti.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.

Senz'altre osservazioni sono approvati i due articoli del progetto di legge.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge approvato ieri: « Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato » e di quelli approvati nella seduta d'oggi.

CELESIA, segretario, fa l'appello nominale.

Le urne rimangono aperte.

Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Relazione di petizioni ».

SERAFINI, relatore, riferisce sulla petizione con cui il capitano Luigi Appel chiede di essere compensato dei servizi da lui resi al paese, e i gradi e gli onori spettantigli, nonchè le competenze arretrate ed i risarcimenti dei danni sofferti dal 1860 ad oggi. Conchiude proponendo l'ordine del giorno puro e semplice, che viene approvato.

Riferisce inoltre sulle petizioni della Deputazione provinciale di Milano, del presidente del Comizio agrario di Salò e del presidente del Comizio agrario di Brescia perchè non vengano ripristinati i decimi sulla imposta fondiaria. Propone ed è accettato che queste tre petizioni vengano rinviate agli archivi.

Per le petizioni della Commissione censuaria comunale di San Gimignano e della Commissione censuaria di Morano sul Po (Alessandria) perchè sia modificata la legge di perequazione per modo che il catasto abbia effetti giuridici con carattere probatorio, propone il rinvio al Ministero delle finanze; rinvio che è accettato dal ministro ed approvato dal Senato.

La direzione del Comizio agrario del circondario di Crema e altre o chi soci del Comizio agrario stesso fanno istanza perchè non vengano reimposti i decimi sulla tassa fondiaria.

Su questa petizione è proposto ed accettato il rinvio agli archivi.

Riferisce in ultimo sulla petizione della Giunta municipale di Cuneo colla quale si rinnova l'istanza perchè venga mantenuto il Corpo delle guardie municipali quale ora si trova organizzato senza altra mutazione per legge; e su quella degli amministratori del lascito Morelli di Montelparo, i quali fanno istanza perchè quel lascito non venga compreso fra le Opere pie nel progetto di legge relativo al riordinamento delle medesime.

Per queste due petizioni è proposto ed approvato il rinvio agli archivi.

Discussione del progetto di legge: « Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del Regio decreto 5 maggio 1889, N 6051, serie terza, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici » (N. 87).

CELESIA, segretario, dà lettura del progetto.

PRESIDENTE apre la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti la dichiara chiusa. Si passa all'esame degli articoli.

L'art. 1 è approvato senza discussione.

L'art. 2 è concepito così:

Art. 2.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'allegato *C* della legge 12 luglio 1888, N. 5515 (Serie 3ª), è ridotta alla misura di lire 0 20 per ogni ettolitro e per ogni grado.

CAVALLINI osserva come oramai da nessuno possa contestarsi che la nostra legislazione sugli alcools, così com'è, non può più reggere. La esperienza ha dimostrato che la tassa di fabbricazione elevata al di là di 100 non fa che paralizzare l'industria.

Teme che, poichè non si vuole neanche con questa nuova legge tener conto di una tale esperienza, sarà inevitabile di tornare fra breve su questa medesima questione. Del resto, rinunzia a parlare a lungo sull'importantissimo argomento anche per la ragione che la relazione sul progetto fu distribuita da pochi momenti, cosicchè non ebbe nemmeno il tempo di scorrerla.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze. Se il senatore Cavallini avesse avuto agio di leggere i documenti relativi a questo disegno di legge, avrebbe avuto piena cognizione delle ragioni per le quali il Governo ha creduto di non limitare la misura della tassa oltre a quanto è proposto.

Nel decennio 1879-88 fu il 1885 quello che dette maggiori redditi, ma nel decennio in media ha dato 20 milioni all'anno!

Accenna al contrabbando e spera che la tassa ridotta come oggi si propone lo renderà impossibile e non più rimuneratore.

Si lusinga che queste rapide spiegazioni abbiano soddisfatto il senatore Cavallini.

MAJORANA-CALATABIANO, relatore. Il senatore Cavallini si lamentò della tassa di fabbricazione lasciata a 120 lire. Sostiene che non sarebbe stato conveniente ribassarla maggiormente.

È vero che quando la tassa era di 60 lire il reddito per la finanza fu maggiore, ma bisogna tener conto anche delle provviste straordinarie che in quell'epoca furono fatte.

Per l'igiene, per l'economia del paese e per la finanza, colla riforma che si discute vi saranno vantaggi certi.

È lieto che si facciano scomparire le differenze di trattamento fra le distillerie di prima e seconda categoria, come anche è lieto delle facilitazioni che si accordano alle distillerie agrarie e cooperative.

Rileva che nelle sue conclusioni il senatore Cavallini è d'accordo colla Commissione permanente di finanza.

CAVALLINI ringrazia il ministro ed il relatore. Dichiara di non combattere il progetto di legge, ma soltanto esprime dei dubbi sopra i suoi effetti.

Insiste nel dire che l'aumento successivo della imposta di fabbricazione fu disastroso all'industria ed alla finanza.

BUSACCA ha chiesto la parola soltanto per fare una dichiarazione. La legge è importantissima, può compromettere gl'interessi della finanza, può compromettere quelli dell'industria nazionale, secondo la diversità delle opinioni.

Non ha avuto neanche la relazione della Commissione di finanza, e la legge richiederebbe un lungo studio. E' uso giudicare col suo cervello, non con quello degli altri; confessa la sua pochezza, ma si sente incapace d'improvvisare. Dichiara di non essere favorevole, nè contrario alla legge proposta, ma trovandosi nella impossibilità di giudicarne, si astiene.

PRESIDENTE osserva che il senatore Busacca è già il secondo oratore che si duole del ritardo con cui fu distribuita la relazione. Essa fu distribuita alle ore 2 perchè prima non si poteva. Il regolamento prevede casi nei quali le relazioni possano essere distribuite seduta stante ed anche fatte verbalmente. Ad ogni modo non si tiene più autorizzato a far proseguire la discussione senza interrogare il Senato.

BUSACCA dichiara essere stato lontano dal suo pensiero di muovere appunto al presidente. Ha voluto solamente constatare un fatto.

SEISMIT-DODA, ministro delle finanze, associasi alla dichiarazione del presidente. Ambirebbe che il progetto ottenesse anche il voto dell'on. Busacca. Ma comprende bene che ciò non possa avvenire se non gli è lasciato tempo che basti a giudicare del merito del progetto. Quindi propone che si sospenda la discussione e che se ne rinvii il seguito a domani.

CAVALLINI dichiara che nemmeno per l'animo suo è passata l'idea di muovere una osservazione al presidente. Il suo intendimento fu soltanto di far notare una volta più la convenienza che i progetti di legge vengano presentati al Senato con minore fretta di quello che si usa sullo scorcio di ogni periodo legislativo.

PRESIDENTE ringrazia gli onorevoli Cavallini e Busacca delle loro dichiarazioni e mette ai voti la proposta di rinviare a domani il seguito della discussione.

Tale proposta è approvata.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato delle votazioni avvenute durante la seduta:

Modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato:

Votanti	73
Favorevoli	48
Contrari	25

(Il Senato approva).

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato e di quella del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1887-88:

Votanti	73
Favorevoli	63
Contrari	10

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di rendere esecutiva in Italia una dichiarazione aggiuntiva alla convenzione antifilloserica di Berna:

Votanti 73
Favorevoli 66
Contrari 7

(Il Senato approva).

Spesa straordinaria per l'acquisto di un'area contigua al palazzo del Ministero di agricoltura industria e commercio

Votanti 73
Favorevoli 64
Contrari 9

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 5,45.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 8. — La delegazione austriaca approvò in seduta plenaria e senza discussione, i bilanci degli affari esteri, della marina, delle finanze comuni, della Corte comune superiore dei Conti e le entrate doganali.

PARIGI, 8. — *Camera dei Deputati.* — Si discute il progetto di legge sul reclutamento.

Mons. Freppel ne domanda l'aggiornamento. (Applausi a Destra).

Si approvano gli articoli del progetto dal 1° al 22.

A proposito dell'art. 23 che obbliga i seminaristi ad un anno di servizio in tempo di pace, il ministro della guerra, Freycinet, rileva i miglioramenti introdotti nella legislazione del 1872 dal progetto in discussione, che assicura l'organizzazione d'un terzo milione d'uomini. S'impegna ad assegnare i seminaristi nei corpi di truppa e non nel servizio ospitaliero in tempo di pace. I seminaristi non saranno assegnati al servizio sanitario che in tempo di guerra.

L'art. 23 è approvato con 230 voti contro 177.

BARCELLONA, 8. — In un *meeting* in favore dell'emancipazione dei popoli gli oratori chiesero il suffragio universale, la separazione della Chiesa dallo Stato e l'insegnamento laico e gratuito. Vi assisteva un pubblico numeroso.

VIENNA, 8 — Il *Fremdeblatt* dichiara infondata la notizia pubblicata dal *Journal des Débats* che Stoiloff, già ministro della giustizia a Sofia, in occasione del suo ultimo soggiorno a Vienna, avrebbe avuto la missione speciale di domandare l'intervento della diplomazia austro-ungarica fra il governo bulgaro e l'Esarca Giuseppe.

Il *Fremdenblatt* assicura in base ad informazioni autorevolissime che Stoiloff non ebbe a Vienna alcuna relazione nè col conte Kalnoky nè con altri funzionari.

BERNA, 8. — La Russia, allegando motivi di opportunità, rinunzia a partecipare alla conferenza che si terrà qui nel prossimo settembre e relativa alla protezione degli operai.

MARSIGLIA, 8. — Regna effervescenza fra i carrettieri scioperanti che cercarono d'impedire la libertà di lavoro. Furono operati parecchi arresti. I carrettieri dei molini dei sobborghi aderirono allo sciopero.

PARIGI, 8. — Il presidente Carnot ricevette l'ambasciatore inglese, lord Lytton.

CRISTIANIA, 9. — L'imperatore di Germania visitò avantieri le cadute d'acqua di Woeringsfos e partì ieri per Bergen ove arrivò nel pomeriggio.

NEW-YORK, 9. — Il bilancio degli Stati-Uniti per l'anno fiscale chiuso il 30 giugno, presenta un'entrata di 388 milioni di dollari ed una spesa di 300 milioni.

Un incendio distrusse il quartiere commerciale di Bakersfield nella California.

PARIGI, 9. — Il viaggio di Laguerre e Deroulède che ha avuto luogo domenica e lunedì nel dipartimento della Dordogna provocò manifestazioni in vario senso. Ieri vi furono risse a Nontron fra bulangisti ed anti-bulangisti.

MADRID, 9. — In seguito alla riscossione del dazio-consumo vi furono collisioni a Puente do Ume presso Corogna. Due gendarmi e parecchi popolani furono feriti.

Un decreto fissa al 15 novembre l'apertura della conferenza internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Si dice che le Camere sospenderanno le sedute venerdì.

BELGRADO, 9. — Il re Alessandro è ritornato nel pomeriggio e fu accolto con entusiasmo dalla popolazione

PARIGI, 9. — Oggi vi fu Consiglio di ministri. In esso il ministro della marina, Krantz, espose le misure che intende prendere per assicurare la difesa delle coste. Un progetto speciale sarà sottoposto alla Camera.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati* — Si riprende la discussione del progetto di legge militare. Il ministro della guerra, Freycinet, dichiara che la nuova legge sarà applicata dal gennaio prossimo.

Reille, in nome della Destra, protesta contro la nuova legge.

La Camera approva tutti gli articoli senza modificazione ed indi l'insieme della legge è approvato con 386 voti contro 170.

PARIGI, 9. — *Camera dei deputati* — Lanessan interroga il ministro della marina sulla insufficienza del materiale della marina francese.

Il ministro, ammiraglio Krantz, dice che non ha ricevuto alcuna relazione ufficiale sulle manovre del Mediterraneo. Non può quindi trarne alcuna conclusione. Soggiunge che quella della difesa non è la missione ordinaria della marina. Conclude che continua lo studio del progetto di legge, onde chiedere un credito per il miglioramento del materiale navale. L'interrogazione è trasformata in interpellanza.

Lanessan fa un quadro molto oscuro della marina francese.

Il presidente del Consiglio, Tirard, fa l'elogio del ministro della marina, ammiraglio Krantz, di cui vanta l'attività, soggiungendo che il Ministero non è punto in disaccordo con lui riguardo all'aprire un nuovo credito per la marina.

L'ordine del giorno puro e semplice è approvato per alzata e seduta.

BERNA, 9. — In seguito alla dichiarazione ripetuta nella seduta odierna della Conferenza dai delegati italiani di voler lo sbocco della galleria del Sempione sul territorio italiano, i delegati svizzeri proposero e gli italiani accettarono di sospendere le sedute fino a che non si sia studiato di accordo, un tracciato, che, rispondendo alle esigenze dell'Italia, possa servire di base alle ulteriori discussioni.

I delegati italiani partono oggi.

LONDRA, 9 — Un dispaccio del colonnello Woodhouse dice che i dervisci che ha dinanzi contano circa cinquemila uomini. Le sue forze non essendo sufficienti per attaccarli egli segue coi suoi vapori i dervisci i quali risalgono al Nord. Il colonnello racomanda di riunire numerose truppe ad Assuan.

CAIRO, 9. — Due reggimenti inglesi sono pronti a Malta per recarsi in Egitto. Il generale Downer, comandante dell'esercito d'occupazione ritorna in Egitto.

BERNA, 9. — Il Consiglio federale approvò stamane il testo della risposta al Governo tedesco. La risposta cerca soprattutto di dimostrare che la Svizzera interpreta lealmente l'art. 2. del trattato del 1876 e contesta l'interpretazione data dalla Nota tedesca.

Il Consiglio federale decise di pubblicare in lingua italiana e francese le Note tedesche e le risposte della Svizzera.

La pubblicazione avrà luogo alla fine della settimana.

PARIGI, 9. — 37 cadaveri furono estratti ieri dal pozzo di Verpilleux.

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 9 luglio 1889.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom.	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0[0 1ª grida	1 luglio 89	—	—		— —	94 85		— —	Ex coup. L. 2,17
» 2ª »	—	—	—	94 50 52 1[2 55	94 52			— —	
detta 3 0[0 1ª grida	1 aprile 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			64 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860[64	»	—	—		— —			98 40	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0[0	»	—	—		— —			95 —	
Prestito R. Blount 5 0[0	»	—	—		— —			95 90	
» Rothschild	1 giugno 89	—	—		— —			99 70	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0[0	1 luglio 89	500	500		— —			— —1	
» 4 0[0 1ª Emissione	1 aprile 89	500	500		— —			465 —	
» 4 0[0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			46[illegible] —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			468 —	
» » » Banca Nazionale 4 0[0	»	500	500		— —			485 —	
» » » » » 4 1[2 0[0	»	500	500		— —			501 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.	»								
Az. Ferr. Meridionali	1 luglio 89	500	500		— —			725 —2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			6 5 —3	
» » » certif. provv.	»	500	150		— —			588 —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 88	1000	750		— —			2010 —	
» » Romana	1 luglio 89	1000	1000		— —			1101 —4	
» » Generale	»	500	250		— —	615		— —5	
» » di Roma	»	500	250		— —			775 —6	
» » Tiberina	»	200	200		— —			307 —7	
» » Industriale e Commerciale	1 genn. 88	500	500		— —			530 —	
» » » » certif. provv.	10 aprile 88	500	250		— —			515 —	
» » Provinciale	1 genn. 89	250	250		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 luglio 89	500	400		— —			748 —8	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			500 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —	1336 40 42 1[2 45 52	55 59)	— —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1200 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —	13[illegible]0		— —9	
» » Italiana per condotte d'acqua	»	500	350		— —			324 »10	
» » Immobiliare	»	500	500		— —	723		— »11	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —	286 50		— »12	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	»	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	100	100		— —			85 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	10		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			237 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			175 —	
» » dello Min. e Fondita Antimonio	1 aprile 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 luglio 89	500	500		— —			425 »13	
» » Metallurgica Italiana	»	500	500		— —			500 »14	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 89	100	100		— —			105 —	
» » Vita	»	250	125		— —			255 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0[0 Emiss. 1887-88-89	1 luglio 89	500	500		— —			295 »15	
» » Tunisi Goletta 4 0[0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 aprile 89	500	500		— —			495 —	
» » » 4 0[0	»	250	250		— —			215 —	
» » Acqua Marcia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 luglio 89	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0[0	1 aprile 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 luglio 89	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0[0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0[0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 aprile 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

8 luglio 1889

Consolidato 5 0[0 . . . . L. 95 763
Consolidato 5 0[0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . . » 93 623
Consolidato 3 0[0 nominale . . . . . . » 62 318
Consolidato 3 0[0 senza cedola, nominale . . » 61 020

V. Trocchi, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	99 47 1[2
	Parigi	Chèques	»	»	100 27 1[2
2 1[2	Londra	90 giorni	»	»	25 08
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . . . } 29 luglio
Prezzi di compensazione . . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 5 0[0. Interessi sulle Anticipazioni.

Il Sindaco: MARIO BONELLI.

1 Ex coup. L. 12,50. — 2 Ex int. div. L. 23,50. — 3 Ex divid. L. 12,50. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 14. — 8 Ex coup. L. 12. — 9 Id. L. 12,50. — 10 Id. L. 5.¹) — 11 Id. L. 15. — 12 Idem L. 6,25.²) — 13 Ex div L. 15. — 14 Ex coup. L 25. — 15 Ex coup. L. 6,32.
¹) Pagabile il dì 15 corrente. — ²) Pagabile il dì 10 corrente.

TUMINO RAFFAELE, gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale.*